

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 39/2002.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 12 luglio 2002;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

vista la nota in data 6 giugno 2000, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso l'elenco degli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo sopraindicato, tra i quali è compreso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (E.N.P.A.B.);

vista la determinazione n. 18 del 26 marzo 1999 con la quale questa Sezione ha deliberato il nuovo testo delle norme sulla propria organizzazione;

vista la determinazione n. 79 del 17 novembre 2000 con la quale sono stati regolati gli adempimenti istruttori per l'Ente relativi agli esercizi 1998/2000;

visti i conti consuntivi dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi relativi agli esercizi finanziari 1998/2000, nonché le annesse relazioni del Collegio dei revisori;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Dott. Benito Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1998/2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1998 e 2000 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (E.N.P.A.B.) — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Benito Caruso

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 19 luglio 2002.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVI-
DENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI (ENPAB) PER GLI
ESERCIZI DAL 1998 AL 2000

S O M M A R I O

Premessa	<i>Pag.</i>	13
1. — Profili ordinamentali	»	14
a) Istituzione dell'Ente	»	14
b) Funzioni istituzionali	»	15
c) Disciplina organizzativa dell'Ente	»	16
d) Compensi organi	»	17
e) Disciplina contabile e vigilanza ministeriale	»	18
2. — La gestione previdenziale ed assistenziale	»	20
a) Gli iscritti	»	20
b) Le prestazioni previdenziali	»	21
c) I contributi previdenziali	»	23
3. — Il personale	»	25
4. — Il bilancio	»	27
a) Osservazioni generali	»	27
b) Il conto economico	»	31
c) Lo stato patrimoniale	»	34
d) Il patrimonio netto	»	36
e) Rendimenti degli investimenti	»	38
f) Il bilancio tecnico	»	40
5. — Conclusioni	»	44

Premessa

Con la presente relazione, resa ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D. Leg.vo 30 giugno 1994, n. 509, si riferisce per la prima volta sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'ENPAB (Ente nazionale per la previdenza e assistenza dei biologi), per il triennio 1998/2000 ai fini della verifica della legalità e dell'efficacia della gestione stessa.

L'Ente è stato, infatti, recentemente costituito, in base alla legge di delegazione (art. 2, comma 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335), per la tutela previdenziale della categoria dei professionisti autonomi, che esercitano la professione di biologo, come successivamente disposto con il decreto leg.vo 10 febbraio 1996, n. 103.

L'Ente ha reso il primo rendiconto di bilancio nell'esercizio 1998, con il quale è stata approvata anche la gestione iniziale, non a regime, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il controllo è stato eseguito attraverso l'esame della documentazione di bilancio e delle deliberazioni degli organi collegiali di amministrazione e di revisione, nonché attraverso gli accertamenti esperiti a seguito della necessaria istruttoria sugli atti gestionali dell'Ente.

1. Profili ordinamentali
 - a) Istituzione dell'Ente

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) è ente previdenziale di nuova istituzione, costituito ai sensi dell'art. 2, c. 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto il conferimento della delega per la disciplina dei nuovi enti di tutela previdenziale a favore delle categorie di professionisti autonomi, privi finora di un apposito ente con funzioni specifiche di previdenza ed assistenza a favore dei soggetti iscritti in albi o elenchi professionali.

In attuazione di tale delega e delle conseguenti disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è stato costituito l'ENPAB, che, nel quadro normativo di riferimento, ha assunto la natura giuridica di ente previdenziale di diritto privato (secondo il modello già delineato dal decreto leg.vo 30 giugno 1994, n. 509), soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché al controllo della Corte dei conti.

La Corte riferisce annualmente al Parlamento sul controllo generale eseguito sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, assicurando la verifica della legalità e dell'efficacia della gestione stessa (art. 3, c. 5 del D. Leg.vo n. 509 del 1994).

L'Ente risulta costituito con atti di fondazione del 31 gennaio 1997 e del 19 giugno 1997, con l'approvazione dello Statuto e del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza; lo Statuto ed il Regolamento sono stati successivamente modificati ed integrati con deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale dell'Ente in data 21 dicembre 1998.

La contabilità dell'Ente viene resa dall'1 gennaio 1996, mentre il primo bilancio approvato si riferisce all'esercizio 1998.

Risulta che i predetti atti di costituzione dell'Ente sono stati approvati dai Ministeri vigilanti.

b) Funzioni istituzionali

Nel quadro delle previsioni delle norme generali sulla previdenza per gli ordini professionali (D. Leg.vo 30 giugno 1994, n. 509 e D. Leg.vo 10 febbraio 1996, n. 103) e delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle funzioni dell'Ente (Statuto, regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, altri regolamenti particolari), l'Ente ha come scopo quello di curare l'attuazione della tutela previdenziale ed assistenziale obbligatorie a favore degli iscritti, e cioè dei biologi iscritti all'Ordine Nazionale (previsto dalla L. 24 maggio 1967, n. 396), con i diritti e gli obblighi disciplinati dalle disposizioni, che regolano l'organizzazione dell'Ente.

Accanto a tali funzioni essenziali le norme istitutive prevedono anche la realizzazione di forme pensionistiche complementari (secondo le prescrizioni del D. Leg.vo 21 aprile 1993, n. 124) e di provvidenze ed assistenza facoltative, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Le prestazioni previdenziali, che l'Ente eroga a favore degli iscritti prevedono le seguenti forme di tutela:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) l'assegno di invalidità;
- c) la pensione di invalidità;
- d) la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
- e) l'indennità di maternità.

Gli interventi assistenziali dell'Ente a favore degli iscritti prevedono anche l'integrazione al minimo dei trattamenti previdenziali nei limiti dell'importo dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Disposizioni particolari prevedono inoltre l'erogazione del supplemento di pensione, la perequazione automatica delle pensioni, la possibilità della contribuzione volontaria, il riscatto dei periodi di servizio precedenti, la disciplina delle condizioni di cumulabilità della pensione con i redditi di lavoro.

c) Disciplina organizzativa dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente, quale si desume dalle norme costitutive (Statuto e regolamenti esecutivi), prevede organi di indirizzo della gestione, organi deliberativi, organi di rappresentanza e gestione ed organi di controllo, interni ed esterni.

Il Consiglio di Indirizzo Generale è organo collegiale elettivo, rinnovabile ogni cinque anni, che ha funzioni di governo dell'ente, consistenti nella determinazione delle direttive e degli obiettivi generali concernenti le funzioni previdenziali, nella nomina del Collegio sindacale, nella determinazione del contenuto delle norme costitutive (Statuto e funzioni di previdenza), nell'approvazione delle norme regolamentari e dei bilanci; il Consiglio determina, inoltre, i compensi per gli organi di amministrazione e di revisione.

Rappresenta, pertanto, l'organo deliberativo a livello più elevato, cui spetta la formulazione delle direttive generali per la politica di gestione dell'Ente. Il primo Consiglio di Indirizzo Generale è stato proclamato eletto in data 24 ottobre 1998.

Il Consiglio di amministrazione, organo collegiale elettivo di durata quinquennale, è, invece, l'organo di gestione esecutivo, che cura l'amministrazione dell'Ente (preparazione dei bilanci, amministrazione del patrimonio e del personale, liquidazione delle pensioni) nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi predisposti dal Consiglio di indirizzo generale, e delle direttive di coordinamento del Presidente del Consiglio stesso; quest'ultimo ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita la vigilanza sugli organi esecutivi della gestione; assume inoltre con proprie determinazioni impegni ed obblighi già deliberati dal Consiglio. Il Primo Consiglio di amministrazione è stato proclamato eletto in data 23 ottobre 1998.

Organo di controllo interno della gestione dell'Ente è il Collegio dei sindaci, che ha durata quinquennale ed è nominato con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale.